

CAPITOLATO D'ONERI REGOLANTE LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto della concessione.

E' oggetto della concessione la gestione del campo da calcio comunale costituita da:

n. 1 campo da calcio a 11 regolamentare in erba naturale, n. 1 campo di calcio a 7 regolamentare in erba sintetica, n. 1 blocco tribune, n. 1 locale adibito a spogliatoi, ufficio e servizi e aree e fabbricati circostanti di servizio. Allegata planimetria dell'intero complesso sportivo + area Manifestazioni con evidenziata area in Concessione.

Art. 2 - Concessione del servizio.

La concessione del servizio è affidata in esclusiva al concessionario che provvederà all'esecuzione delle attività inerenti.

I verbali di consegna dei beni mobili ed immobili conterranno la ricognizione esatta e l'attuale consistenza dei beni ed il loro stato e saranno redatti in contraddittorio tra le Parti al momento dell'affidamento del servizio.

Art. 3 - Servizi per manifestazioni sportive.

Il concessionario condivide e accetta l'impostazione generale degli impianti sportivi di via Mameli che vedono un solo punto di ristoro individuato nel "bar del tennis": all'interno delle aree oggetto di concessione è fatto divieto prevedere attività di somministrazione di bevande ed alimenti, neppure per tramite delle aree della Pro Loco, salvo diverso accordo con il gestore del medesimo "bar del tennis".

Il Concessionario si farà carico di un calendario annuale condiviso di utilizzo di tutto il polo sportivo e delle aree di festa, calendario convenuto con i vari Soggetti Gestori, che si fa altresì carico di trasmetterlo al Comune per presa visione.

Art. 4 - Durata dell'affidamento.

La durata della concessione è fissata in quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto formale rinnovabile per ulteriori quattro anni a seguito di richiesta del concessionario / gestore, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese dallo stesso. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Art. 5 - Condizioni economiche per la gestione.

I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario

Il concessionario si impegna a portare a termine tutto quello indicato all'atto dell'offerta tecnica.

Il concessionario si impegna a versare la somma minima di Euro 365,00 quale canone annuo

Art. 6 — Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti con il presente capitolato il concessionario deve costituire, una specifica polizza assicurativa come indicato al successivo punto 1 dell'art. 9

Art. 7 - Carattere del servizio.

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate. Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dal concedente.

Art. 8 - Obblighi del concessionario.

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

1. a contrarre, prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza assicurativa per 1.la responsabilità civile contro terzi su un massimale di € 500.000,00;
2. polizza assicurativa per incendi, atti vandalici e dolosi, relativa al costo di ricostruzione dell'immobile pari a € 500.000,00;

3. cauzione pari al 10% dell'importo del contributo convenuto per 4 anni, mediante fideiussione della durata di 4 anni. In caso di rinnovo la cauzione dovrà essere rinnovata per lo stesso importo;
4. ad inviare al concedente il bilancio di previsione dell'anno in corso corredato di specifica relazione ed il consuntivo dell'anno precedente sull'andamento dell'attività svolta con l'elenco dettagliato delle entrate e spese effettivamente realizzate debitamente documentate, ove esistente;
5. alla tenuta delle scritture contabili a norma di legge;
6. ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti a partire dai limiti di batteria costituiti dai contatori relativamente a gas, energia elettrica e acqua;
7. a provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto;
8. al rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti;
9. a provvedere alla custodia dell'impianto;
10. a portare a termine il piano di riqualificazione offerto in sede di gara, secondo i tempi previste nell'offerta, è fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modificazioni dell'impianto o a destinazioni di uso diverse dei locali da quello previsto dal presente contratto derivante dal bando di gara.
11. Qualsiasi opera, al di fuori del progetto di riqualificazione offerto in sede di gara, interessante gli stessi potrà essere effettuata solo con la espressa preventiva approvazione del concedente.
12. Il concessionario non potrà essere sostituito negli impegni assunti verso il concedente, pena la decadenza di pieno diritto della concessione stessa.
13. Il concessionario, per la migliore gestione dell'impianto, potrà avvalersi, oltre che del proprio personale, di consulenti esterni, di prestatori d'opera e di aziende terze, fermo restando quanto contenuto nel comma precedente.
14. Ogni intervento di manutenzione straordinaria sarà effettuato dal concedente o, comunque, approvato dallo stesso.

Art. 9 - Obblighi del concedente.

Il concedente fornirà copia delle autorizzazioni, certificazioni e dell'intera documentazione relativa agli impianti ed alle attività oggetto del presente contratto, depositate presso i competenti uffici comunali.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario.

Il gestore è l'unico responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. E inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

Art. 11 — Penalità.

Il concedente, secondo le gravità delle mancanze accertate, attraverso i propri uffici, applicherà una penale da esperire solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti al concessionario.

Art. 12 - Revoca concessione.

Il concedente potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio, tali da pregiudicare l'esercizio delle attività del campo sportivo, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario, sia sotto il profilo della gestione.

Art. 13 - Norme generali.

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione imputabili al presente atto, derivanti dalla gestione del complesso, sono a carico del concessionario.

Art. 14 — Contenzioso.

In caso di controversie che dovessero insorgere tra il concedente ed il concessionario, si farà ricorso alla giustizia ordinaria. Il foro competente è quello di Savona.